



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Prot.n. /S.C.G.F.
CIG: Z74244DBBE

PREMESSO CHE:

Con decreto prefettizio p.n. del, è stato disposto l'affidamento della prestazione professionale consistente nella redazione e presentazione di tutti i documenti relativi alla pratica da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, finalizzata alla presentazione della "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" e/o della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio" per lo stabile sede della Questura di Avellino, nonché per gli stabili sedi del Commissariato della P.S. di Ariano Irpino, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi;

2. Che le spese saranno sostenute dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse del capitolo 7411 art. 2 esercizio 2018- residui 2017 , che saranno accreditate sulla contabilità speciale di questa Prefettura;

VISTO il patto di Integrità sottoscritto in data, allegato al presente contratto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

La Prefettura di Avellino-Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, nella persona del Sig. Vice Prefetto Vicario dr.ssa Silvana D'Agostino e il professionista designato, residente in al/alla n..... – P.IVA, (ovvero, *in caso di società d'ingegneria*, la società incaricata, rappresentata dal legale rappresentante Sig., nato adil, come dallo stesso documentato);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto

Costituisce oggetto del presente affidamento un incarico professionale consistente nella redazione e presentazione di tutti gli atti relativi alla documentazione da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, finalizzata alla presentazione della "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" e/o della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio" per lo stabile sede della Questura di Avellino, nonché per gli stabili sedi del Commissariato della P.S. di Ariano Irpino, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi come individuati nell'allegato Capitolato Tecnico.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Art. 2 - Importo del servizio, in regime di convenzione

Per la prestazione di cui all'art. 1 la Prefettura – UTG di Avellino corrisponderà la somma di € a cui sommare il 4% per contributi previdenziali professionali pari a € oltre IVA al 22% per €..... per una spesa complessiva pari a €

Art. 3 - Durata del servizio

La prestazione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla sopralluogo presso ciascun immobile di cui al presente affidamento, con possibilità di proroga al massimo per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata del soggetto incaricato.

Art. 4 - Luogo di Esecuzione

La prestazione dovrà essere eseguita presso gli immobili sedi della Questura di Avellino, in via Palatucci n. 16 Avellino, nonché dei Commissariati della P.S. di Ariano Irpino, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi, secondo le modalità che dovranno essere concordate con i referenti in loco del Servizio Tecnico-Logistico.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'affidatario.

L'affidatario deve essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di legge per la prestazione del servizio oggetto della presente affidamento, **all'uopo allegando la corrispondente documentazione.**

In generale, l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia, assumendosi in prima persona ogni rischio e responsabilità professionale. L'affidatario dichiara, infine, di provvedere all'espletamento del servizio con la massima diligenza, restando a tal riguardo, il cliente esonerato ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei propri confronti in occasione della erogazione del servizio.

Art. 6 - Modalità di Fatturazione e Pagamento.

Per la liquidazione della spesa, l'incaricato emetterà una fattura elettronica da registrare sul portale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando l'apposito Codice Univoco I.P.A.: T7VWVY che dovrà riportare la seguente intestazione: Ministero dell'Interno – Prefettura - UTG di Avellino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 4 e che dovrà essere inviata in copia alla Questura di Avellino per l'apposizione del visto di regolarità della prestazione e nulla osta al pagamento, che avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della citata attestazione di regolarità.

Eventuali contestazioni sospendono il termine di pagamento della fattura contestata fino a soluzione della criticità rilevata. In tal caso all'affidatario non spettano interessi per ritardato pagamento.

Sulla fattura dovrà essere riportato il n. di CIG ed il riferimento al presente contratto.

Art. 7 - Verifiche e Controlli.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

La stazione appaltante procederà a verifiche e controlli relativi alla regolare esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, anche per il tramite degli organismi di polizia interessati, impegnandosi a comunicare immediatamente i riscontri negativi e riservandosi di procedere alla applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

Art.8 – Garanzie e Cauzioni

L'aggiudicatario dichiara di sollevare l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità per danni ed oneri discendenti e di essere provvisto di polizza assicurativa RCT per danni ed eventuali infortuni a propri dipendenti o collaboratori e per ogni altro danno, anche arrecato a terzi, derivante e conseguente dall'espletamento della propria attività lavorativa, **all'uopo allegando copia della citata documentazione.**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto il contraente ha presentato fidejussione valida per il periodo dal, giusta polizza n., rilasciata da – Agenzia per l'importo di €, pari al... % del valore contrattuale. *(ovvero ha ottenuto esonero dalla stazione appaltante a seguito di offerta migliorativa pari al 5 % del prezzo iniziale proposto).*

Tale fidejussione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di garanzia. Detto deposito sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente contratto.

Articolo 9 - Sanzioni per le inadempienze.

L'omissione, anche parziale, della prestazione comporta l'applicazione di penalità. Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, la rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, la contestazione d'irregolarità per almeno due volte fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione, o irregolare prestazione, comporta una penalità di importo compreso tra l' 1 per cento ed il 15 per cento dell'importo complessivo pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze, fatto salvo il recupero di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

L'eventuale risoluzione del contratto, comporta l'affidamento del servizio in danno del contraente.

L'omissione della prestazione comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito, proporzionalmente alla quota ad essa corrispondente rispetto al totale del l'affidamento.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dipendenti dal contratto. In mancanza la somma verrà richiesta direttamente alla parte contraente.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 10 - Sospensione dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'impresa quando, a seguito di esecuzione in danno, debba corrispondere al nuovo affidatario corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'impresa inadempiente.

Inoltre, i pagamenti vengono sospesi quando l'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del contraente, eseguita attraverso l'acquisizione del DURC, da esito negativo, al fine di procedere alla preventiva definizione della debitoria previdenziale, mediante destinazione all'ente previdenziale richiedente della somma da questi richiesta rispetto all'importo contrattuale.

Si applicano i controlli in materia fiscale previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Recesso e risoluzione del contratto

L'amministrazione può recedere dal contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- d) in caso di fallimento del contraente;
- e) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
- f) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- g) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- h) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- i) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- j) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

- a. in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- b. dopo contestazione di omissioni del servizio nel corso del contratto;
- c. in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'impresa, nelle ipotesi previste,
- d. l'impresa ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice civile.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel relativo decreto e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con decreto a firma della autorità Prefettizia e l'emissione del decreto viene comunicata all'impresa.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare la prestazione a terzi, in danno dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 12 - Ricorso al giudice ordinario.

Eventuali controversie relative all'esecuzione dell'affidamento, che non possano trovare bonaria composizione tra le parti, sono definite mediante domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30.10.1933, n. 1611, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Foro competente è quello dell'Amministrazione, fatto salvo il principio della prevalenza del foro erariale. Durante il giudizio, fino alla sentenza, l'affidatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora il contraente rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri la prestazione di cui abbisogna, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più verrà esatto dal contraente inadempiente.

Art. 13 - Cessione del rapporto e Divieto di Subappalto.

È fatto divieto di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutte o di parte del servizio oggetto della convenzione sotto pena di immediata risoluzione della cauzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 - Spese Contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione compresi quelle di bollo e di eventuale registrazione, ed ogni altra spesa consequenziale saranno a totale carico del contraente della stazione appaltante.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Art. 15 - Tutela Privacy.

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.196/2003 sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dall'affidatario saranno utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il contraente individua i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali del cliente nei soggetti indicati nell'apposito allegato alla presente convenzione, ovvero, con apposito atto da trasmettere tempestivamente all'Amministrazione affidante.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1.Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, il contraente si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.136, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario o postale.

3.il contraente si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 17 - Disposizioni Finali.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia, in quanto applicabile, ad ogni norma di legge, decreto e regolamento vigenti in materia.

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(D'Agostino)

IL CONTRAENTE AFFIDATARIO